

F. De Martino
Consigliere Regionale Siciliana
Manitico e Craxi

PROPOSTA DI LEGGE

PROLOGA DELLA LEGGE REGIONALE 1.2.1977 N°3 - INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE
L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E LA REALIZZA-
ZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE.

di iniziativa dei Consiglieri VENTURA, CASTELLANETA, ROSSI, SOMMA, TRAVERSA

Approvata, con modificazioni ed integrazioni, nella seduta del 19.11.1980

Relatore PAOLO SALA

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

tra le diverse leggi prodotte nella scorsa legislatura in favore dell'edilizia residenziale, la più importante è stata certamente la n.3 dell'1.2.1977 che disponeva in interventi regionali per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.

Con tale legge la Regione compì il primo atto di avvio di un intervento organico e programmatico nel settore della casa, in presenza di un intervento statale che viceversa si è presentato fino alla legge 457 del 1978 in modo discontinuo e frammentario.

Non vi è dubbio che all'inizio vi è stato bisogno di un periodo di esperimento e di conoscenza della legge stessa da parte degli operatori; oggi può dirsi ormai avviato il processo di programmazione, in parallelo alla crescita di un vasto movimento cooperativo che rimane uno dei più validi canali per la costruzione di alloggi decorosi a basso costo.

Dalle considerazioni fin qui svolte discende quindi la necessità di prorogare la legge per un ulteriore periodo. La legge n.3 del 1977 scade infatti nel corrente anno e appare opportuno predisporre già da ora lo strumento che assicuri la continuità del processo avviato.

Ci pare però opportuno cogliere l'occasione per introdurre fin da ora alcuni elementi che vadano in direzione dell'unificazione delle leggi regionali vigenti in materia. Si avverte infatti la necessità che la Regione proceda ad emanare norme organiche in materia unificando criteri, procedure e scadenze presenti nelle varie leggi.

Su questo tema tutte le forze politiche hanno preannunziato proprie proposte. Inoltre siamo in presenza oggi di un provvedimento dello Stato (Legge 5.8.1978 n. 457) che ha il valore di una legge cornice in materia di edilizia residenziale e che per questo si pone come necessario punto di riferimento per una riorganizzazione della legislazione vigente.

La Regione, con la legge regionale n.76 del 1980, ha già adeguato la legge in argomento (n.3/77) alle norme statali per quanto concerne i limiti massimi di mutuo, i relativi tassi, i redditi dei soggetti attuatori e le modalità di erogazione. Con la proposta che oggi rimettiamo alla approvazione del Consiglio, che risulta integrata dalle indicazioni emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione e di concerto con l'Assessorato competente, portiamo innanzi tale intendimento attraverso i seguenti criteri:

- Art. 1 - la legge 1.2.77 n.3 viene prorogata fino all'emanazione di norme regionali organiche in materia di edilizia residenziale;
- Art. 2 - i prestiti ai Comuni per acquisizione ed urbanizzazione delle aree dei piani di zona vengono coordinati ai programmi formulati in base alla legge statale n.457/78;

Artt. 3 e 4 - i contributi alle cooperative edilizie vengono assegnate in base a graduatorie che la Regione formerà con un bando avente gli stessi contenuti di quello emesso per la citata legge statale 457/78.

Si vuole cioè superare l'attuale stato di cose che rende necessario adottare procedure e criteri diversi per la legge regionale e per quella statale; tutto ciò con evidenti complicazioni sia per i soggetti attuatori dei programmi che per gli uffici regionali addetti.

Con l'art.4 in particolare si introducono, come soggetti attuatori dei programmi disposti dalla presente legge, accanto alle cooperative anche le imprese e gli IACP; ciò sempre in analogia a quanto disposto dalla ripetuta legge statale.

Ci pare così di compiere un notevole passo per quella unificazione legislativa di cui abbiamo già fatto cenno prima e che merita un urgente impegno di tutte le forze politiche per venire incontro nei modi più rapidi ed efficaci al bisogno della casa che emerge da tanta parte della popolazione pugliese.

Bari, lì 20 dicembre 1980

Paolo Sala

TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE

(continua art.3)

I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell'ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5.8.1978 N.457.

Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la Giunta Regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.

Art.4

I contributi di cui all'art.3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative Edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore dei Comuni e degli I.A.C.P.

L'accertamento dei requisiti degli acquirenti degli alloggi costruiti dalle Imprese è fatto a cura dei Comuni sulla base del D.P.R. 30.12.1972 n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.5

Le disposizioni di cui al comma 3° dell'art.1 della legge regionale 21.6.1980 n.76 sono estese anche in favore delle Imprese attuatrici di programmi di edilizia agevolata.

Art.6

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1.2.1977 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

TESTO P.D.L.

(continua art.4)

la presente legge coincidono con quelli adottati in attuazione della legge statale 5.8.78 n.457.

La Giunta Regionale, formulata una unica graduatoria, concede i contributi sui mutui disposti dalla presente legge a favore delle cooperative edilizie, seguendo l'ordine di priorità fissato nella graduatoria medesima e dopo aver esaurito le disponibilità della legge 5.8.78 n.457.

La graduatoria rimane valida per la assegnazione dei contributi disposti dagli esercizi finanziari regionali successivi fino alla nuova graduatoria formulata in attuazione dei progetti biennali di intervento di cui alla predetta legge statale. La stessa graduatoria è utilizzata, altresì, per l'assegnazione delle disponibilità rinvenienti per la mancata utilizzazione, in seguito a decadenza o revoca, di contributi già assegnati.

Art. 5

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a cooperative edilizie che intendano realizzare i propri programmi su aree ricadenti nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla legge 18.4.962 n.167 e assegnate con diritto di superficie ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971 n.865.

Le somme stanziare nel bilancio regionale vengono ripartite per due terzi per la costruzione di alloggi a proprietà indivisa e per il residuo terzo per la costruzione di alloggi a proprietà divisa.

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1.2.1977 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE

TESTO P.D.L.

Art. 7

Agli oneri della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.

Art. 7

Agli oneri della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.